

I.8/14-2012



ORIGINALE

## COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1

**Oggetto: D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. - Istituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari.**

L'anno **duemiladodici**, addì **nove**, del mese di **gennaio**, alle ore **12** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PARODI Cav. Antonio	Sindaco	X	
LEONE Marco	Assessore	X	
SANNAZZARO Davide	Assessore	X	
BERTOLA Federico	Assessore	X	
TESTA Giovanni Battista	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	

Assiste quale Segretario Comunale **SALVATICO Dott. Fabrizio**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PARODI Cav. Antonio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 55 bis del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs 150/2009, in vigore dal 15 novembre 2009, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, debba individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (sanzione);

Considerato che le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di minore gravità ai Responsabili di Area, purchè aventi qualifica dirigenziale;

Considerato inoltre che, ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs 150/2009, qualora i Responsabili di Area non rivestano qualifica dirigenziale o in ogni caso per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, da costituire da ciascuna Amministrazione secondo il proprio ordinamento;

Dato atto che l'unica figura esistente nella struttura che si intende equiparata al dirigente è quella del Segretario Comunale;

Assunto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Segretario Comunale (Allegato A);

Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge;

### DELIBERA

- 1) Di adeguare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi istituendo l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs 165/2001 nell'ambito dell'Ufficio Personale.
- 2) Di prevedere che il predetto Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari debba essere composto da:
  - Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
  - Responsabile dell'Area di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare, con funzioni consultive del Presidente;
  - Dipendente dell'Ufficio Personale, con funzioni di segretario verbalizzante dell'Ufficio.
- 3) Di stabilire che, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di Area, la composizione del predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sia modificata nel seguente modo:
  - Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
  - Responsabile Ufficio Personale (qualora non coinvolto nel procedimento) con funzioni consultive del Presidente;
  - Responsabile dell'Area Amministrativa (in caso di coinvolgimento del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria nel procedimento e purchè non coinvolto a sua volta), con funzioni consultive del Presidente;
  - Dipendente dell'Ufficio Personale, con funzioni di segretario verbalizzante dell'Ufficio.

- 4) Di dare atto che l'Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari provvede entro 20 giorni ad avviare il procedimento disciplinare per le infrazioni di maggiore gravità, su segnalazione dei titolari di posizione organizzativa cui è assegnato il lavoratore ed ad effettuare tutti gli adempimenti previsti fino all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento (sanzione) entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione.
- 5) Di portare a conoscenza ai dipendenti dell'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web dell'Ente e negli appositi spazi di comunicazione.
- 6) Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione, alle R.S.U. e di notificarlo ai titolari di posizione organizzativa.

*Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267.*